

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO  
DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO RIZZUTO  
(D.M. 26.05.2009 pubblicato sulla G.U. n. 157 del 09.07.2009)**

**ANNO 2024**

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il *Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto"*, da ora in poi detto REO, rimanda a decisioni dell'Ente gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**Articolo 2 - Validità**

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità **fino al 31 dicembre 2024**, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente disciplinare è adottato e aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle aree marine protette.

**Articolo 3 – Definizioni**

1. Ad integrazione delle definizioni di cui all'Art. 2 del REO, si intendono per:
  - a) *seawatching*: le attività professionali svolte, anche con utilizzo di unità navali adibite allo scopo, da guide o istruttori subacquei autorizzati, che consistono in visite guidate che consistono nell'accompagnamento di persone per attività di nuoto in superficie, effettuate servendosi di maschera e boccaglio, allo scopo di osservare l'ambiente marino.
  - b) *«immersioni in apnea»*, le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
  - c) *«piccola pesca artigianale»* la *«piccola pesca costiera»*, quale definita dal D.M.MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

#### Articolo 4 - Immersioni subacquee

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 12, del REO, i siti di immersione individuati dall'Ente Gestore (vedi stralcio cartografico – Allegato A) sono i seguenti:

Tab.1

Longitudine	Latitudine	Profondità	Posizione	Descrizione	Tipo Boe
17°10'22,8130"	38°57'31,5651"	-5	Capo Cimiti (Zona A)	Colonne sommerse	immersione
17°11'20,64"	39°01'58,2"	-7	Capo colonna nord	Tonnara	immersione
17° 11' 50,95"	39° 01' 53,15"	-4	Capo Colonna nord	Madonnina	immersione
17°11'12,72"	39°00'58,44"	-8	Capo Pellegrino(Scifo)	Punta Scifo D (percorso archeologico sub)	immersione
17°07'13,44"	38°53'51,42"	-30	Capo Rizzuto	Relitto Bengala	immersione
17°07'1,62"	38°53'56,7"	-26	Capo Rizzuto	Secca Capo Rizzuto (grotte)	immersione
17°08'0,42"	38°54'52,26"	-26	Capo Bianco	Relitto Gunny	immersione
17°07'13,44"	38°53'51,42"	-30	Capo Bianco	Relitto Bengala	immersione
17°03'33,36"	38°54'44,34"	-12	Sovereto	"Atollo Basso"	immersione

(\*) vedi stralcio cartografico Allegato A.

#### Articolo 5 – Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del REO, i siti di immersione individuati dall'Ente gestore, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, sono i medesimi di cui al precedente articolo 3.
2. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
3. Il registro delle immersioni svolte in area marina protetta, di cui all'articolo 13, comma 11, del Regolamento, deve essere vidimato dall'Ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'Ente gestore **entro e non oltre 31-10-2024**. La mancata consegna del registro comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.

#### Articolo 6 – Navigazione da diporto

1. Ad integrazione delle disposizioni dell'art. 14, del REO, è consentito ai natanti in possesso dei requisiti di eco – compatibilità di cui all'art. 14, comma 6, del REO l'accesso al punto di approdo (pontile mobile) posizionato in loc. Capo Colonna (Zona B), così come individuato al successivo art. 7, comma 3.

#### Articolo 7 – Ormeggio

1. A rettifica di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del REO, per ragioni di sicurezza all'interno degli specchi acquei adibiti a campi ormeggio non è consentita la balneazione.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 15, del REO, si riportano nella seguente tabella (tab. 02) le coordinate e gli stralci cartografici (Allegato A) che identificano le aree in cui sono installati stagionalmente i campi ormeggio destinati alla nautica da diporto o singole boe di ormeggio:

Tab. 02

Longitudine	Latitudine	Profondità	Posizione	Tipo Boe
17°10'32,46"	39°00'26,52"	-8	Alfieri	Ormeggio
17°09'32,58"	39°02'35,94"	-6	Capo Colonna	Ormeggio
17°10'11,04"	39°02'6,78"	-4	capo colonna	Ormeggio
17°11'20,94"	39°01'58,86"	-6	Capo colonna	Ormeggio
17°10'29,64"	39°02'10,8"	-6	Capo Colonna	Ormeggio
17°10'55,08"	39°02'7,98"	-7	Capo colonna	Ormeggio
17°10'41,4"	39°02'6,3"	-7	Capo colonna	Ormeggio
17°10'26,88"	39°02'6,36"	-6	Capo colonna	Ormeggio
17°10'47,4"	39°02'4,62"	-7	Capo colonna	Ormeggio
17°10'51,9"	39°02'3,18"	-7	Capo colonna	Ormeggio
17°10'59,22"	39°02'0,18"	-9	Capo colonna	Ormeggio
17°11'5,52"	39°01'59,1"	-9	Capo colonna	Ormeggio
17°10'34,68"	39°02'5,52"	-5	Capo colonna nord	Ormeggio
17°12'0,96"	39°01'13,27"	-8	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°12'0,60"	39°01'11,23"	-6	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'58,20"	39°01'11,29"	-6	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'55,74"	39°01'12,01"	-6	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'53,34"	39°01'12,73"	-5	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'46,56"	39°01'10,93"	-8	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'42,78"	39°01'11,23"	-7	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'39,24"	39°01'10,99"	-6	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'23,46"	39°01'06,19"	-9	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°11'25,44"	39°01'08,23"	-4	Capo Colonna Sud	Ormeggio
17°09'36,78"	39°02'39,24"	-8	Capo Donato	Ormeggio
17°11'23,46"	39°01'8,46"	-9	Capo Pellegrino(Scifo)	Ormeggio
17°11'25,44"	39°01'10,5"	-4	Capo Pellegrino(Scifo)	Ormeggio
17°11'3'5,7"	39°01'6,66"	-8	Capo Pellegrino(Scifo)	Ormeggio
17°05'52.0399"	38°53'48.0779"	-6	Capo Rizzuto	Ormeggio
17°05'52.0399"	38°53'48.0779"	-6	Capo Rizzuto	Ormeggio
17°05'55.2798"	38°53'53.2378"	-6	Capo Rizzuto	Ormeggio
17°05'56.4798"	38°53'54.3778"	-5	Capo Rizzuto	Ormeggio
17°05'21.5010"	38°53'49.2179"	-7	Capo Rizzuto	Ormeggio
17°05'23.6609"	38°53'59.5378"	-4	Capo Rizzuto	Ormeggio
17°08'21.7351"	38°55'52.0365"	-8	Cavallucci	Ormeggio
17°08'17.4152"	38°55'51.5565"	-6	Cavallucci	Ormeggio
17°08'35.1747"	38°56'07.9963"	-7	Curmo	Ormeggio
17°08'36.1346"	38°56'09.4963"	-5,4	Curmo	Ormeggio
17°09'24.0131"	38°56'42.4959"	-5	Le Cannella	Ormeggio
17°08'55.9340"	38°56'26.1761"	-8	Le Cannella	Ormeggio
17°08'47.8942"	38°56'21.4962"	-5	Le Cannella	Ormeggio
17°07'51.9160"	38°55'26.5968"	-4	Le Cannella	Ormeggio
17°11'23,46"	39°01'8,46"	-9	Loc scifo	Ormeggio
17°11'25,44"	39°01'10,5"	-4	Loc scifo	Ormeggio
17°11'3'5,7"	39°01'6,66"	-8	Loc scifo	Ormeggio
17°09'42,12"	38°58'59,1"	-5	Marinella	Ormeggio
17°09'41,88"	38°58'59,1"	-5	Marinella	Ormeggio
17°09'40,2"	38°58'56,4"	-4,5	Marinella	Ormeggio

17°09'40,08"	38°58'50,28"	-4	Marinella	Ormeggio
17°03'15.8656"	38°54'53.7176"	-6	Sovereto	Ormeggio
17°00'01.1724"	38°55'11.8378"	-7	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
17°00'16.9518"	38°55'00.0779"	-6	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
17°00'14.1919"	38°55'10.3378"	-5	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
17°00'07.4121"	38°54'50.4780"	-11	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
16°59'40.7732"	38°55'23.8978"	-5	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
16°59'43.1131"	38°55'20.3578"	-8	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
16°59'50.6728"	38°55'12.4979"	-9	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio
16°59'50.9727"	38°55'07.8779"	-6	Torre Brasolo/Barco Vercillo	Ormeggio

3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del REO, si riportano di seguito (Tab. 03) le coordinate che identificano in loc. Capo Colonna (Zona B) il pontile mobile:

Tab. 03

Longitudine	Latitudine	Profondità	Posizione	Descrizione	Tipologia
17°12'01,56"	39°01'14,64"	-2	Capo Colonna Sud	Vertice pontile	Pontile
17°12'01,78"	39°01'14,53"	-2	Capo Colonna Sud	Vertice pontile	Pontile
17°12'01,00"	39°01'13,74"	-2	Capo Colonna Sud	Vertice pontile	Pontile
17°12'00,78"	39°01'13,85"	-2	Capo Colonna Sud	Vertice pontile	Pontile

4. L'Ente gestore può attivare presso i campi ormeggio, in orari prestabiliti, un servizio di raccolta dei rifiuti del diporto, a fronte del pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese per i costi di conferimento dei rifiuti a terra.

## Articolo 8 - Ancoraggio

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16, del REO, si riportano di seguito (Tab. 04) le coordinate e gli stralci cartografici (Allegato A) delle aree dove è consentito l'ancoraggio per i natanti e le imbarcazioni, dall'alba al tramonto:

Tab. 04

Longitudine	Latitudine	Posizione	Tipo Boe
17°10'21.6875"	39°00'13.4068"	Alfieri	Vertice area ancoraggio libero
17°10'24.3732"	39°00'11.9964"	Alfieri	Vertice area ancoraggio libero
17°10'32.4730"	39°00'21.5426"	Alfieri	Vertice area ancoraggio libero
17°10'29.7321"	39°00'22.8863"	Alfieri	Vertice area ancoraggio libero
17°07'14.16"	38°55'01.02"	Capo Bianco	Vertice area ancoraggio libero
17°07'28.57"	38°55'14.44"	Capo Bianco	Vertice area ancoraggio libero
17°07'31.33"	38°55'12.63"	Capo Bianco	Vertice area ancoraggio libero
17°07'16.92"	38°54'59.21"	Capo Bianco	Vertice area ancoraggio libero
17°06'09.5142"	38°54'13.6290"	Capo rizzuto E	Vertice area ancoraggio libero
17°06'15.0537"	38°54'16.7860"	Capo rizzuto E	Vertice area ancoraggio libero
17°06'13.4728"	38°54'18.1877"	Capo rizzuto E	Vertice area ancoraggio libero
17°06'07.9542"	38°54'14.9715"	Capo rizzuto E	Vertice area ancoraggio libero
17°05'01.9887"	38°54'41.1912"	Capo rizzuto W	Vertice area ancoraggio libero
17°05'26.1244"	38°54'28.5563"	Capo rizzuto W	Vertice area ancoraggio libero
17°05'24.9291"	38°54'27.1626"	Capo rizzuto W	Vertice area ancoraggio libero

17°05'00.7935"	38°54'39.7974"	Capo rizzuto W	Vertice area ancoraggio libero
17°10'20.65"	39°02'00.59"	Irto	Vertice area ancoraggio libero
17°10'33.89"	39°01'56.38"	Irto	Vertice area ancoraggio libero
17°10'33.17"	39°01'55.01"	Irto	Vertice area ancoraggio libero
17°10'19.94"	39°01'59.22"	Irto	Vertice area ancoraggio libero
17°08'58.6137"	38°56'33.7486"	Le Cannella	Vertice area ancoraggio libero
17°09'13.3573"	38°56'43.4500"	Le Cannella	Vertice area ancoraggio libero
17°09'14.4303"	38°56'42.4555"	Le Cannella	Vertice area ancoraggio libero
17°08'59.6867"	38°56'32.7541"	Le Cannella	Vertice area ancoraggio libero

### **Articolo 9 - Attività di trasporto passeggeri e delle unità adibite a visite guidate**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17, del REO, il numero massimo di unità navali autorizzabili all'attività di trasporto passeggeri è di **10 (dieci)**.
2. Le attività di trasporto passeggeri nella zona B e C dell'AMP sono autorizzate dall'Ente gestore esclusivamente con partenza da un porto prestabilito e rotta lungo itinerari concordati e individuati dall'Ente gestore nell'autorizzazione stessa;
3. Gli armatori sono tenuti a inoltrare all'Ente gestore le informazioni relative ai servizi prestati ed in particolare sul numero dei passeggeri imbarcati e sulle soste effettuate lungo l'itinerario di viaggio **entro e non oltre il 31.10.2024**;

### **Articolo 10 - Attività di noleggio e locazione di unità da diporto.**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19, del REO, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le attività di noleggio e locazione di natanti ed imbarcazioni a motore esclusivamente con partenza da un porto prestabilito all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
2. L'esercente deve inoltrare, ai fini del monitoraggio e ai sensi del comma 10 dell'art 19 del REO le informazioni relative ai servizi prestati **entro e non oltre il 31.10.2024**.

### **Articolo 11 - Pesca professionale**

1. Nelle zone B e C dell'Area marina protetta è consentito l'esercizio della piccola pesca costiera, alle imprese e cooperative di pescatori di nuova istituzione, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente gestore, alle sole unità da pesca già precedentemente autorizzate all'esercizio della pesca professionale nell'area marina protetta e già iscritte presso l'Ufficio Locale Marittimo di Crotone, senza l'aumento dello sforzo di pesca già esistente.
2. Le unità da pesca autorizzate a svolgere attività di piccola pesca costiera sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

### **Articolo 12 - Pescaturismo e ittiturismo**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del REO, le unità navali autorizzate a svolgere attività di pescaturismo sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore, ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
2. I soggetti autorizzati a svolgere attività di pescaturismo sono tenuti a fornire all'Ente gestore al termine della stagione estiva, e comunque **entro il 31.10.2024**, informazioni relative ai servizi prestati ed al numero degli utenti ospitati a bordo, ai quali è fatto obbligo consegnare materiale informativo prodotto dall'ente gestore.

### **Articolo 13 – Pesca sportiva**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del REO, è istituito, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, il "*Registro delle catture della pesca ricreativa e sportiva*", distribuito dall'Ente gestore ai soggetti autorizzati.
2. Il registro deve essere restituito, compilato in ogni sua parte, all'Ente gestore obbligatoriamente **entro e non oltre il 31/12/2024**. La mancata consegna del registro comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione per l'anno successivo.
3. Ad integrazione dell'art. 23, comma 8, del REO, ai fini della tutela della specie e fino agli esiti delle attività di monitoraggio, nell'Area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:
  - a) Cernia (*Epinephelus sp.*);
  - b) Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
  - c) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).
4. Ad integrazione dell'art. 23, comma 4, del REO le gare di pesca sportiva sono consentite nel numero massimo di 2 (due) gare di pesca con canna da riva (massimo 2 canne singole fisse o 2 lenze a non più di 2 ami), e n. 2 (due) gare di pesca da barca (bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami, o con massimo 2 lenze per traina leggera di superficie), con l'adozione della tecnica del "*Catch & release*", sino agli esiti di apposito monitoraggio nell'AMP.

#### **Articolo 14 – Disciplina della gestione della *Posidonia oceanica* spiaggiata nell'area marina protetta**

1. Per la gestione, la mobilitazione o l'asporto delle biomasse spiaggiate di *Posidonia oceanica* valgono le disposizioni di cui alla *Circolare dell'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 marzo 2006* e deve essere acquisita la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Lo spostamento degli accumuli va effettuato solo per accertate esigenze di fruibilità delle coste o altri motivi di pubblico interesse e può avvenire solo a seguito di separazione della frazione organica dagli eventuali rifiuti presenti, che deve essere effettuata preliminarmente, mediante ricorso a personale qualificato.
3. Al fine di mantenere la funzione anti-erosione della *banquette* di *Posidonia*, la frazione organica delle biomasse spiaggiate può essere asportata anche attraverso mezzi meccanici, ma avendo cura di non rimuovere il substrato sabbioso o roccioso, e trasferita o stoccata in altro tratto di costa poco accessibile, non frequentato da bagnanti o particolarmente esposto all'erosione; in tal caso il trasferimento del materiale in altro tratto di costa può avvenire via terra, attraverso autoveicoli idonei a tale scopo, o via mare, mediante pontoni o mezzi nautici idonei allo scopo.
4. Le attività di rimozione e trasferimento della *Posidonia* spiaggiata devono svolgersi con la supervisione del personale preposto da parte dell'Ente gestore.

#### **Articolo 15 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente **al 31 dicembre 2024**.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 25 del REO ai fini del rilascio delle autorizzazioni le istanze possono essere compilate per via informatica sul sito web “[www.ampcaporizzuto.it\\_autorizzazioni online](http://www.ampcaporizzuto.it_autorizzazioni_online)”. Lo stesso sito web consente il pagamento online dei relativi corrispettivi per i diritti di segreteria;
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi

#### **Articolo 16 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria**

1. Ad integrazione dell'art. 29 del REO, i corrispettivi, per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta, comprendenti i diritti di segreteria, sono di seguito indicati:

Art.	Descrizione	Corrispettivi		Validità
Art. 9	Attività di ricerca scientifica <i>(escluso le attività di cui al comma 4)</i>	€ 110,00		stagionale
		€ 210,00		annuale
Art. 12	Immersioni con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) con obbligo di ormeggio a gavitello AMP	€ 25,00		giornaliera
		€ 50,00		settimanale
		€ 100,00		mensile
Art. 12	Immersioni senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (apnea/seawatching) - <i>non residenti</i>	€ 5,00		giornaliera
		€ 10,00		settimanale
		€ 30,00		stagionale
Art. 12	Immersioni senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (apnea/seawatching)- <i>residenti</i>	€ 3,00		giornaliera
		€ 6,00		settimanale
		€ 20,00		stagionale
Art. 13	Visite guidate subacquee	€ 210,00		stagionale
		€ 260,00		annuale
Art. 15	Attività di ormeggio	fino a 6 mt.	€ 12,00	giornaliera
			€ 18,00	settimanale
			€ 30,00	mensile
			€ 50,00	stagionale
		fino a 10 mt.	€ 12,00	giornaliera
			€ 24,00	settimanale
			€ 35,00	mensile
			€ 60,00	stagione
		oltre 10 mt.	€ 18,00	giornaliera
			€ 30,00	settimanale
			€ 40,00	mensile
			€ 70,00	stagionale
Art. 17	Trasporto di passeggeri e delle unità adibite a visite guidate (* oltre equipaggio)	fino a 35 passeggeri *	€ 110,00	stagionale
			€ 210,00	Annuale
		fino a 60 passeggeri *	€ 160,00	stagionale
			€ 260,00	Annuale
		oltre 60 passeggeri *	€ 210,00	stagionale
			€ 310,00	Annuale
Art. 19	Attività di noleggio e locazione di unità da diporto <i>(*per singola imbarcazione - lunghezza fuori tutto)</i>	fino a 6 mt. *	€ 50,00	stagionale
			€ 75,00	Annuale
		fino a 10mt. *	€ 100,00	stagionale
			€ 150,00	Annuale



		oltre 10 mt. *	€ 150,00	stagionale
			€ 225,00	Annuale
Art. 20	Visite guidate e attività di divulgazione naturalistica		€ 110,00	mensile
			€ 260,00	Annuale
Art. 20	Visite guidate e attività di divulgazione naturalistica in caso di utilizzo unità navale (* oltre equipaggio)	fino a 35 passeggeri *	€ 110,00	mensile
			€ 210,00	Annuale
		fino a 60 passeggeri *	€ 150,00	mensile
			€ 260,00	Annuale
		oltre 60 passeggeri *	€ 210,00	mensile
			€ 310,00	Annuale
Art. 21	Attività di pesca professionale		€ 15,00	mensile
			€ 30,00	annuale
Art. 22	Attività di pescaturismo e ittiturismo		-	annuale
Art. 23	Attività di pesca sportiva	da terra con canna fissa residenti	€ 6,00	mensile
			€ 12,00	Annuale
		da terra con canna fissa non residenti	€ 9,00	mensile
			€ 18,00	Annuale
		da unità da diporto residenti	€ 12,00	mensile
			€ 24,00	annuale
		da unità da diporto non residenti	€ 18,00	mensile
			€ 36,00	annuale
Art. 29	Uso e denominazione del marchio registrato dell'AMP per divulgazione attività		€ 260,00	annuale
I corrispettivi sono ridotti del <b>20%</b> per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco - compatibilità richiamati dall'art. 14 del Regolamento. <i>A fronte del pagamento delle tariffe per le attività di cui agli artt. 13, 19 e 20, viene concesso a titolo gratuito l'uso del marchio AMP per attività promozionali delle stesse, ai sensi dell'art. 29, comma 14.</i>				

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 12, del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1, sono ridotti del 20% per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conformi alla direttiva);
  - b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
3. Il pagamento dei corrispettivi per le attività di cui agli artt. 13 (*Attività di visite guidate subacquee*), 17 (*Attività di trasporto passeggeri e visite guidate*) e 19 (*Attività di noleggio e locazione unità da diporto*), del REO, dà diritto, per l'anno in corso, all'utilizzo a titolo gratuito dell'uso del marchio AMP per la promozione diretta delle stesse.


#### **Art. 17 - Sanzioni**



1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 33, comma 4, del REO, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii., per una maggiore efficacia dell'azione sanzionatoria, le Autorità che effettuano l'accertamento di una violazione delle disposizioni vigenti nell'Area marina protetta possono procedere, contestualmente, all'irrogazione della relativa sanzione, dandone opportuna comunicazione all'Ente gestore.
2. L'Ente gestore stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 33 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella seguente (Allegato B).



#### **Articolo 18 – Disciplina degli scarichi idrici**

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 17.



**ALLEGATO A – STRALCI CARTOGRAFICI (Siti di immersione, ormeggio, ancoraggio):**













Le Castella

N



LEGNOA  
80A01M(6GIO  
IKM.SIIOOlr,U.T:flSU)ll(  
i PAI.OOUJM!! 'i IONI IOeAA  
RELITTO  
SFERA AGGREGAZIONE ITTICA  
J1 /M JII I  
MIGR-3'2>OITICA.  
AACMIOI O-i(QM.JIMI  
I /1,- SITOA#IO(OLOGICOWP OI( SO\_iNIII:HU  
AREA ANCORAGGIO LIBERO

B



Sella i}

e



..

"Ponente" }





**Tabella Sanzioni AMP "CAPO RIUZZUTO" - Rif. art. 17 Disciplinare integrativo 2024**

		Sanzione			
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		accessoria disposta dal Soggetto gestore
		Sanzione			
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP DM 27/12/1991, sostituito integralmente con DM 19/02/2002	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
		Sanzione			
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
		Sanzione			
	Regolamento Esecuzione Organizzazioni e AMP DM 26/05/2009	Sanzione			
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI	Disciplinare AMP 2024	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENT O DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Sanzione			
		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

<b>DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI</b>		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
<b>INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA</b>		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
Disciplina attività di <b>RICERCA SCIENTIFICA</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione e AMP - Art. 9	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione (Art. 33, comma 3, Regolamento esecuzione ed organizzazione AMP) ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	
Disciplina attività di <b>RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione e AMP - Art. 10	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione (Art. 33, comma 3, Regolamento esecuzione ed organizzazione AMP) ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria	

<p><b>Disciplina attività di BALNEAZIONE</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p><b>Regolamento Esecuzione Organizzazioni e AMP - Art. 11</b></p>	<p><b>Art. 30 legge 394/91</b></p>	<p><b>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</b></p>	<p><b>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</b></p>
<p><b>Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p><b>Regolamento Esecuzione Organizzazioni e AMP - Art. 12</b></p> <p><b>Disciplinare AMP 2024 - Art. 3</b></p>	<p><b>Art. 30 legge 394/91</b></p>	<p><b>Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</b></p>	<p><b>Sospensione autorizzazione per 10 gg. e revoca della stessa in caso di reiterazione della violazione (Art. 33, comma 3, Regolamento esecuzione ed organizzazione e AMP)</b></p>
<p><b>Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB.</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p><b>Regolamento Esecuzione Organizzazioni e AMP - Art. 13</b></p> <p><b>Disciplinare AMP 2024 - Art. 4</b></p>	<p><b>Art. 30 legge 394/91</b></p>	<p><b>Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</b></p>	<p><b>Sospensione autorizzazione per 10 gg. e revoca della stessa in caso di reiterazione della violazione (Art. 33, comma 3, Regolamento esecuzione ed organizzazione e AMP)</b></p>
<p><b>Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p><b>Regolamento Esecuzione Organizzazioni e AMP - Art. 14</b></p> <p><b>Disciplinare AMP 2024 - Art. 5</b></p>	<p><b>Art. 30 legge 394/91</b></p>	<p><b>Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</b></p>	<p><b>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</b></p>

Disciplina attività di <b>ORMEGGIO</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazion e AMP - Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 10 gg.
	Disciplinare AMP 2024 - Art. 6			
Disciplina attività di <b>ANCORAGGIO</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazion e AMP - Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare AMP 2024 - Art. 10			
Disciplina attività di <b>TRASPORTO PASSEGGERI</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazion e AMP - Art. 17	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 10 gg.
	Disciplinare AMP 2024 - Art. 11			
Disciplina attività di <b>TRASPORTO MARITIMO DI LINEA</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazion e AMP - Art. 18	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 10 gg.
Disciplina attività di <b>NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO</b>	Regolamento Esecuzione Organizzazion e AMP - Art. 19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 7 gg.

Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare AMP 2024 - Art. 19			
Disciplina attività di VISITE GUIDATE E DIVULGAZIONE NATURALISTICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione e AMP - Art. 20	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 7 gg.
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione e AMP - Art. 21 Disciplinare provvisorio AMP 2024 - Art. 13	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 10 gg. e segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di attività di pesca non consentita o pesca in Zona A
Disciplina attività di PESCATURISMO ED ITTITURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione e AMP - Art. 22 Disciplinare provvisorio AMP 2024 - Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 10 gg. Revoca dell'autorizzazione e segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di attività di pesca non consentita o pesca in Zona A
Disciplina attività di PESCA SPORTIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione e AMP - Art. 23 Disciplinare provvisorio AMP 2024 - Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Sospensione autorizzazione per 10 gg. Revoca dell'autorizzazione e segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di attività di pesca non

					consentita o pesca in Zona A
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZA ZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP DM 27/12/1991, sostituito integralmente con DM 19/02/2002	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Regolamento Esecuzione Organizzazion e AMP DM 26/05/2009				
	Disciplinare AMP 2024				
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZION E AUTORIZZATIVA	Regolamento Esecuzione Organizzazion e D.M. 26/05/2009	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzaz ione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare AMP 2024				

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.